



Ordinanza concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale

del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 1994¹ sul libero passaggio

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico è fissato in un intervallo tra l'1,0 e il 3,5 per cento.

Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

¹ Nel proprio regolamento l'istituto di libero passaggio può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'assicurato.

² La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto all'articolo 15.

Disposizione transitoria della modifica del...

Per la conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia secondo l'articolo 19*h*, il tasso d'interesse tecnico applicabile è del 2 per cento fino al 31 dicembre 2020.

¹ RS 831.425

Allegato, n. 3

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole generazionali non rettificata applicabili per l'anno in questione e la media ponderata dei tassi d'interesse tecnici medi figuranti nell'ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale².

2. Ordinanza del 18 aprile 1984³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità*Art. 1h cpv. 1, primo periodo*

¹ Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. [...]

Art. 47 cpv. 4

⁴ Si applicano inoltre gli articoli 957a, 958 capoverso 3, 958c capoversi 1 e 2 nonché 958f del Codice delle obbligazioni⁴, relativi alla contabilità commerciale.

Art. 53 cpv. 1 lett. d^{bis} ed e, nonché cpv. 2, secondo periodo

¹ Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

d^{bis}. infrastrutture

e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (*hedge funds*), le *private equity*, le *insurance linked securities* e le materie prime;

² ... Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera d^{bis}, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.

Art. 55 lett. f

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

² Consultabile (in tedesco e in francese) all'indirizzo seguente: www.oak-bv.admin.ch>

³ Temi > Rilevamento situazione finanziaria.

³ RS 831.441.1

⁴ RS 220

- f. 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture.

3. Ordinanza del 13 novembre 1985⁵ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza

¹ Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

² La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto all'articolo 2.

Art. 3 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 3a Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

¹ L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

- a. utilizza il suo capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
- b. trasferisce il suo capitale di previdenza a un'altra forma riconosciuta di previdenza.

² Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte.

³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino all'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁶. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, può procedere a un tale trasferimento o riscatto al massimo fino a cinque anni dopo l'età di pensionamento.

⁴ Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti l'età ordinaria di pensionamento.

⁵ RS 831.461.3

⁶ RS 831.10

4. Ordinanza del 22 giugno 2011⁷ sulle fondazioni d'investimento

Art. 17 cpv. 1 lett. c

¹ Necessitano dell'esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza:

- c. l'emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nel settore degli immobili all'estero, delle infrastrutture o degli investimenti alternativi.

Art. 19, primo periodo

Nel caso dei gruppi d'investimento che operano nel settore degli immobili, delle infrastrutture o degli investimenti alternativi, gli statuti o il regolamento possono autorizzare la fondazione ad accettare gli impegni vincolanti all'investimento di un importo fisso. ...

Art. 32 cpv. 2 lett. a^{bis}

² Esse sono ammesse esclusivamente:

- a^{bis}. nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture.

Art. 37 cpv. 2

² Per i gruppi d'investimento che operano nel settore degli immobili, delle infrastrutture, degli investimenti alternativi o delle obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. Nel caso dei gruppi d'investimento di nuova costituzione, il prospetto deve essere pubblicato prima dell'apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

² Gli articoli 3 capoverso 2 lettera b e 3a dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (cifra I.3) entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁷ RS 831.403.2

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Agosto 2020

Modifiche di ordinanze nell'ambito della previdenza professionale (OLP, OPP 2, OPP 3 e OFond)

Commento

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Commento alle singole disposizioni	3
2.1	Ordinanza sul libero passaggio (OLP).....	3
2.2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).....	7
2.3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).....	8
2.4	Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)	10

1 Situazione iniziale

Le modifiche di ordinanza proposte qui di seguito concernono l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP), l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) e l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond).

Queste quattro ordinanze devono essere modificate in modo mirato, al fine di adeguarne alcuni articoli all'attuale evoluzione del tasso d'interesse tecnico, della mortalità e dell'invalidità e di attuare diversi interventi parlamentari.

Il 25 aprile 2019 la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) ha riveduto le direttive tecniche 4 (DTA 4). Il 20 giugno 2019 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha riconosciuto questa nuova versione delle DTA 4 quale standard minimo. Queste direttive non fissano più alcun tasso d'interesse tecnico di riferimento. Occorre pertanto adeguare la formula matematica figurante nell'allegato dell'OLP, che si basa su questo tasso.

Considerata l'attuale evoluzione, è necessario adeguare l'intervallo dei tassi d'interesse applicati per il calcolo delle prestazioni d'entrata e d'uscita dei piani assicurativi nel sistema del primato delle prestazioni. L'attuale limite inferiore del 2,5 per cento è infatti troppo elevato. Va inoltre ridotta la percentuale minima dei contributi che deve essere impiegata dagli istituti per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità (principio d'assicurazione). La quota del 6 per cento attualmente stabilita dall'articolo 1h OPP 2 non corrisponde più ai dati biometrici più recenti degli istituti di previdenza (in particolare il rischio d'invalidità).

Con le presenti modifiche d'ordinanza il Consiglio federale attua i seguenti interventi parlamentari:

- il postulato Weibel 13.3813 Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni, mediante l'articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3;
- l'interpellanza Dittli 18.3405 Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima?, mediante l'articolo 15a capoversi 1 e 2 OLP e l'articolo 2a capoversi 1 e 2 OPP 3;
- la mozione Weibel 15.3905 Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, che chiede un limite separato del 10 per cento per gli investimenti nelle infrastrutture, mediante l'articolo 53 capoverso 1 lettere d^{bis} ed e, nonché l'articolo 55 lettera f OPP 2. Modifiche analoghe vanno apportate anche nell'OFond, segnatamente nell'articolo 17 capoverso 1 lettera c (esame preliminare delle direttive d'investimento), nell'articolo 19 (impegni all'investimento), nell'articolo 32 capoverso 2 lettera a^{bis} (autorizzazione di filiali) e nell'articolo 37 capoverso 2 (obbligo di pubblicare un prospetto).

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Ordinanza sul libero passaggio (OLP)

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Questa disposizione prevede un intervallo entro il quale deve essere fissato il tasso d'interesse tecnico applicato per il calcolo delle prestazioni d'entrata e d'uscita dei piani assicurativi nel sistema del primato delle prestazioni. Se si considerano le DTA 4 rivedute e i rendimenti degli istituti di previdenza, il limite inferiore dell'attuale intervallo, compreso tra il 2,5 e il 4,5 per cento, è troppo elevato. Le prestazioni acquisite dagli assicurati in seguito a un riscatto

sono pertanto eccessive e insufficientemente finanziate e quindi gli impegni che ne risultano troppo alti, il che causa perdite agli istituti.

La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevedeva l'abrogazione della disposizione di legge alla base di questa disposizione d'ordinanza e, di conseguenza, la soppressione di quest'ultima. La fissazione del tasso d'interesse tecnico sarebbe così stata lasciata interamente alla discrezione degli istituti di previdenza e dei loro periti. La riforma è tuttavia stata respinta in votazione popolare nel 2017.

Per evitare che gli istituti di previdenza subiscano perdite, occorre adeguare rapidamente questa disposizione. Il nuovo intervallo andrà dall'1,0 al 3,5 per cento in modo da comprendere quasi tutti i tassi d'interesse tecnici attualmente applicati (v. art. 26 cpv. 2 LFLP). Sono pochi gli assicurati che godono ancora di un tasso superiore al 3,5 per cento. Si tratta dunque di un adeguamento alla realtà dei mercati finanziari. In sede di consultazione, la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) ha persino suggerito un tasso del 3 per cento, ma un tale abbassamento avrebbe ripercussioni per un numero ancora troppo elevato di assicurati.

Art. 15a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

Nella sua risposta all'interpellanza del consigliere agli Stati Josef Dittli del 29 maggio 2018 (18.3405 Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima?) il Consiglio federale si è detto disposto a studiare l'adozione di disposizioni che consentano agli istituti di libero passaggio e a quelli della previdenza individuale vincolata (istituti del pilastro 3a) di ridurre o negare le prestazioni in capitale a beneficiari che hanno causato volontariamente la morte dell'assicurato.

Nella previdenza professionale obbligatoria le disposizioni vigenti consentono già oggi di ridurre o rifiutare le prestazioni per superstiti in caso di colpa grave, in particolare in caso di omicidio intenzionale. Con la modifica d'ordinanza proposta qui di seguito, il Consiglio federale risponde alla richiesta espressa dal consigliere agli Stati Dittli nella sua interpellanza.

Cpv. 1

Il nuovo articolo 15a conferisce espressamente agli istituti di libero passaggio il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni ai beneficiari che hanno causato volontariamente la morte dell'assicurato.

Sul piano sistematico, il nuovo articolo è inserito dopo l'articolo 15, poiché va a completare la disposizione che definisce l'ordine di priorità dei beneficiari ai quali devono essere versate le prestazioni con una norma dispositiva che stabilisce il diritto di ridurre o di sopprimere queste prestazioni. L'articolo 15a è concepito quale disposizione potestativa: se un istituto di libero passaggio intende avvalersi della possibilità di ridurre o rifiutare le prestazioni in caso di decesso in determinate circostanze, deve creare una base regolamentare a tal fine. Il regolamento dell'istituto dovrà precisare se e a quali condizioni le prestazioni andranno ridotte o rifiutate.

Gli istituti di libero passaggio disporranno di un certo margine di apprezzamento per l'elaborazione di questa regolamentazione e per la sua applicazione in casi particolari. Dovranno in particolare poter decidere se in caso di omicidio le prestazioni saranno rifiutate o ridotte e, in quest'ultimo caso, in che misura. Potranno per esempio prevedere un rifiuto totale del versamento delle prestazioni in caso di assassinio, ma soltanto una riduzione in caso di omicidio intenzionale o passionale. Dovranno tuttavia rispettare i principi di proporzionalità, uguaglianza e divieto dell'arbitrio.

Conformemente al capoverso 1 l'esercizio del diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni presuppone che l'istituto di libero passaggio sia effettivamente a conoscenza dell'omicidio. Nella pratica si possono ipotizzare situazioni in cui un istituto di libero passaggio versa prestazioni in caso di decesso, poiché ignora che è stato commesso un omicidio e che nei confronti del

beneficiario è stato avviato un procedimento penale. Quando si producono tali situazioni, cioè quando un istituto di libero passaggio versa un capitale di decesso che avrebbe potuto ridurre o rifiutare se fosse stato a conoscenza delle circostanze effettive, questo istituto non dovrebbe poter essere obbligato a versare la prestazione anche a un altro superstite nell'ordine di successione dei beneficiari (cfr. cpv. 2). Un istituto di libero passaggio potrebbe tuttavia prevedere nel suo regolamento un diritto di restituzione in modo da poter obbligare la persona in questione a restituire le prestazioni ricevute in un caso del genere. Questo gli permetterebbe di versare la prestazione in caso di decesso al beneficiario successivo, perlomeno fino a concorrenza dell'importo restituito.

Ovviamente, fino all'emanazione di una sentenza definitiva, un istituto di libero passaggio deve astenersi dal versare una prestazione in caso di decesso a un beneficiario contro il quale è stato avviato un procedimento penale per un delitto che in caso di condanna sarebbe tale da determinare una riduzione o un rifiuto della prestazione.

Se, dopo essere stato condannato, un beneficiario si vede accordare un capitale di decesso ridotto, nulla impedisce che il versamento venga effettuato durante il periodo di esecuzione della pena o della misura. A differenza delle prestazioni periodiche versate sotto forma di rendita che, essendo destinate a compensare una perdita di guadagno, sono di regola sospese durante una pena privativa della libertà al fine di non procurare un indebito vantaggio al loro beneficiario, nel caso del capitale di decesso non vi è alcun motivo di sospendere il versamento.

Cpv. 2

Questo capoverso stabilisce cosa accade con la prestazione divenuta disponibile in seguito alla decisione di riduzione o di rifiuto presa nei confronti del beneficiario iniziale. Il fatto che il capitale di decesso che diventa disponibile in seguito al rifiuto o alla riduzione di una prestazione sia versato alla persona seguente nell'ordine di successione dei beneficiari di cui all'articolo 15 capoverso 1 o alla persona specificata in un'apposita clausola del contratto (art. 15 cpv. 2) è conforme all'obiettivo di previdenza.

Disposizione transitoria della modifica del...

Dato che la CSEP non stabilisce più un tasso d'interesse tecnico di riferimento, il numero 3 dell'allegato (cfr. sotto) deve essere modificato il prima possibile. Se tuttavia la presente modifica dovesse entrare in vigore in corso d'anno, sul piano materiale non sarebbe pertinente modificare l'attuale valore del 2 per cento per poi modificarlo nuovamente solo qualche mese più tardi al momento del passaggio al nuovo anno (per l'impatto limitato di questo valore, cfr. il commento alla modifica dell'allegato [art. 19h]). In virtù della disposizione transitoria, il valore del 2 per cento utilizzato di fatto nella formula di conversione fino all'entrata in vigore della presente modifica verrebbe pertanto mantenuto fino alla fine dell'anno. Al momento del passaggio all'anno seguente, il tasso d'interesse sarebbe riesaminato e, se necessario, adeguato in base alla nuova regolamentazione.

Allegato (art. 19h)

Se al momento del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento una parte della rendita del coniuge debitore è attribuita al coniuge creditore, l'istituto di previdenza deve procedere alla conversione attuariale di questo importo (cfr. art. 124a cpv. 3 n. 1 del Codice civile in combinato disposto con l'art. 19h cpv. 1 OLP). Tutti gli istituti di previdenza applicano la stessa formula di conversione e utilizzano gli stessi parametri tecnici (v. allegato [art. 19h] n. 1 e 3). Conformemente all'articolo 19h

capoverso 1 OLP, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico¹.

La definizione e la formulazione di due di questi parametri tecnici, fondamentali per la formula di conversione, verrà modificata.

Tasso d'interesse tecnico

In precedenza il calcolo era basato sul tasso d'interesse tecnico di riferimento della CSEP. Il 25 aprile 2019 la CSEP ha adottato le nuove DTA 4. Il 20 giugno 2019 la CAV PP le ha riconosciute quale standard minimo. Dato che le nuove DTA non definiscono più un tasso d'interesse tecnico di riferimento generale, occorre determinare un nuovo tasso d'interesse tecnico per la futura applicazione della formula di conversione. In futuro il programma di conversione impiegherà pertanto la media, ponderata in base al capitale dei beneficiari di rendita, tra il tasso d'interesse tecnico medio degli istituti di previdenza con garanzia dello Stato e il tasso d'interesse tecnico medio degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa. La CAV PP pubblica questi due tassi ogni anno nel suo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza (cfr. *Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance en 2019*², pagg. 11 e 13). Su queste basi l'UFAS aggiornerà³ il programma di conversione elettronico il 1° gennaio di ogni anno. Conformemente alla prassi attuariale, il valore risultante dal calcolo sarà arrotondato al quarto di punto percentuale inferiore o superiore.

Lo scarto tra il tasso d'interesse tecnico utilizzato per l'applicazione della formula e il tasso d'interesse tecnico effettivo di un istituto di previdenza avrà un impatto marginale: se il tasso d'interesse tecnico utilizzato nel programma di conversione è per esempio del 50 per cento superiore o inferiore a quello di un istituto di previdenza, l'aumento o la riduzione degli impegni dell'istituto di previdenza in questione sarà inferiore all'1 per cento, anche in caso di differenza d'età considerevole tra i coniugi (p. es. dieci anni) (cfr. il commento alla modifica del 10 giugno 2016 dell'ordinanza sul libero passaggio, allegato [art. 19h], nel bollettino sulla previdenza professionale n. 142 del 7 luglio 2016 [disponibile in francese e tedesco], in particolare gli esempi 2 e 3, pag. 28 seg.)⁴. Il fatto che la soluzione proposta si basa in modo dinamico sui tassi d'interesse tecnici applicati nella pratica dagli istituti di previdenza riduce al minimo il rischio di uno scarto considerevole.

Basi tecniche LPP

Le basi tecniche LPP 2015 saranno probabilmente sostituite dalle basi tecniche LPP 2020, poiché l'aggiornamento ha luogo di regola ogni cinque anni. Anche in questo caso la disposizione deve essere concepita evolutivamente e formulata in modo da non dover essere modificata ad ogni aggiornamento. Per questa ragione essa stabilisce che per l'applicazione della formula dovranno essere utilizzate «le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo».

Come avviene già oggi, il programma di conversione indicherà automaticamente per ogni calcolo le basi tecniche e il tasso d'interesse utilizzati. Attualmente questa informazione è formulata nel modo seguente: «Calcolo effettuato utilizzando le basi tecniche LPP 2015, tasso tecnico del 2,00 % per l'anno civile 2020».

¹ www.bsv.admin.ch/olp19h-conversione.

² www.oak-bv.admin.ch > Temi > Rilevamento situazione finanziaria > Rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2018 (disponibile in tedesco e in francese)

³ Per esempio, la CAV PP ha pubblicato nel maggio del 2019 nel suo rapporto i tassi d'interesse tecnici medi sulla base dei dati raccolti presso gli istituti di previdenza per l'anno 2018. Secondo la disposizione proposta questi tassi verrebbero utilizzati per l'applicazione della formula di conversione nell'anno seguente, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2020.

⁴ <https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6607/download>.

2.2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 1h cpv. 1,

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Questa disposizione stabilisce che il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno una certa quota dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Questa quota è attualmente del 6 per cento.

Secondo i dati biometrici più recenti degli istituti di previdenza (in particolare il rischio d'invalidità), questi ultimi impiegano in media, per l'assicurazione obbligatoria, circa il 6,6 per cento dell'importo totale dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Questa percentuale è diminuita rispetto al 10 per cento da essi indicato al momento dei calcoli preparatori effettuati nel 2005, quando è stato introdotto il principio d'assicurazione. Questa riduzione dei costi è dovuta al calo del numero di nuove rendite nell'assicurazione invalidità. Il limite del 6 per cento, che corrispondeva al 60 per cento di questo premio di rischio medio teorico, andrebbe dunque ridotto tramite ordinanza. In caso contrario, l'ordinanza obbligherebbe gli istituti di previdenza a impiegare artificialmente una quantità eccessiva di risorse per la copertura dei rischi e a continuare a riscuotere premi di rischio troppo elevati. Mantenendo la stessa proporzione, si propone dunque di ridurre il limite al 4 per cento. Esso resterebbe raggiungibile anche se la sinistralità in caso d'invalidità dovesse ridursi ancora nei prossimi anni fino ai tre quarti di quella attuale. Questa modifica era già stata prevista nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e non era stata contestata.

Tanto negli istituti di previdenza che affiliano un solo datore di lavoro quanto in quelli che affiliano più datori di lavoro, per stabilire se il principio d'assicurazione sia sufficientemente rispettato basta verificare se la quota del 4 per cento dei contributi destinata alla copertura dei rischi sia raggiunta globalmente, ovvero per l'insieme della previdenza del personale di un datore di lavoro e non per ogni piano.

Art. 47 cpv. 4

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

In seguito alla modifica del 23 dicembre 2011 del diritto contabile (RU 2012 6679, in vigore dal 1° gennaio 2013) è necessario adeguare il rinvio al Codice delle obbligazioni (CO) nell'articolo 47 capoverso 4 OPP 2. Questa modifica è di natura prettamente redazionale.

Dall'introduzione del nuovo diritto contabile, le disposizioni menzionate all'articolo 47 capoverso 4 OPP 2 non sono più tutte conformi alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26, ragion per cui occorre modificare il rinvio. Nel suo nuovo tenore, l'articolo 47 capoverso 4 OPP 2 rinvierà ai seguenti articoli: 957a, 958 cpv. 3, 958c cpv. 1 e 2, e 958f CO.

Art. 53 cpv. 1 lett. d^{bis} ed e, nonché cpv. 2, secondo periodo, e 55 lett. f

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Queste modifiche attuano la mozione 15.3905 Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel e accolta dal Parlamento il 15 marzo 2018. La mozione chiede di promuovere gli investimenti infrastrutturali, che servono a finanziare beni reali importanti per l'intera società. Secondo l'autore della mozione questi beni includono in particolare le infrastrutture negli ambiti dell'energia, della mobilità, dell'approvvigionamento e della sanità. L'obiettivo è quello di consentire agli istituti di previdenza di investire maggiormente in progetti ecologicamente sostenibili realizzati in Svizzera,

promuovendo così con fondi privati la svolta energetica sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamento e facendo al contempo beneficiare gli assicurati di questi istituti di rendimenti a

lungo termine. Il tenore della modifica di ordinanza proposta non limita tuttavia questi investimenti alla sola Svizzera, autorizzando pertanto anche investimenti all'estero.

Attualmente, gli investimenti in infrastrutture sono considerati quali investimenti alternativi. Conformemente all'articolo 53 capoverso 4 OPP 2 possono pertanto essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi. Con la modifica proposta, se saranno diversificati in modo appropriato, gli investimenti in infrastrutture potranno essere operati anche mediante investimenti diretti, conformemente all'articolo 53 capoverso 2 OPP 2. «Diversificati in modo appropriato» significa che la singola controparte non può superare l'1 per cento del patrimonio di previdenza. Va inoltre sottolineato che l'articolo 53 capoverso 5 OPP 2 resterà applicabile⁵. Questo significa che gli investimenti in infrastrutture che hanno un effetto leva continueranno a essere considerati come investimenti alternativi, come tutti gli investimenti con un effetto leva tranne quelli menzionati all'articolo 53 capoverso 5 lettere b–d OPP 2. Nella nuova categoria d'investimento potranno pertanto essere inclusi soltanto gli investimenti in infrastrutture che non hanno alcun effetto leva.

2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuiti a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza

Il nuovo articolo 2a, che va a inserirsi dopo la disposizione che definisce l'ordine dei beneficiari nel pilastro 3a, consente agli istituti della previdenza individuale vincolata (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) di ridurre o rifiutare le prestazioni a favore di un beneficiario, se questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza. Dato che questa disposizione corrisponde a quella introdotta nell'OLP (art. 15a), si rinvia al commento alla medesima, che vale anche per gli istituti della previdenza individuale vincolata (istituti del pilastro 3a).

Art. 3 cpv. 2 lett. b Abrogata

L'impiego degli averi di conti e polizze del pilastro 3a per il riscatto di quote presso istituti di previdenza e il trasferimento ad altri conti e polizze del pilastro 3a saranno in futuro disciplinati, per motivi sistematici, nel nuovo articolo 3a. Il capoverso 2 del presente articolo si limiterà pertanto a disciplinare le situazioni in cui gli averi del pilastro 3a escono dal sistema della previdenza.

Art. 3a Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

Il nuovo articolo 3a disciplina le situazioni in cui averi del pilastro 3a sono spostati all'interno del sistema della previdenza.

Cpv. 1 lett. a

L'impiego degli averi di conti e polizze del pilastro 3a per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza e il trasferimento sono attualmente disciplinati nell'articolo 3 capoverso 2 lettera b. Per «riscatto presso un istituto di previdenza» si intende il riscatto di prestazioni sia presso un istituto di previdenza registrato (art. 48 LPP) sia presso un istituto di previdenza non registrato soggetto alla LFLP (art. 5 LPP). Per motivi sistematici, questa disposizione sarà trasferita nel nuovo articolo 3a. Dal punto di vista materiale non vi è alcun cambiamento: già secondo il diritto vigente gli assicurati hanno la possibilità di sciogliere il rapporto di previdenza e di utilizzare il loro avere per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza. Un tale trasferimento è fiscalmente neutro.

⁵ La mozione Weibel non chiedeva alcuna modifica a questo riguardo.

Cpv. 1 lett. b

Il trasferimento di averi da conti e polizze del pilastro 3a a un altro istituto del pilastro 3a è attualmente disciplinato dall'articolo 3 capoverso 2. Dal punto di vista materiale non cambia nulla: già secondo il diritto vigente gli assicurati hanno la possibilità di sciogliere il rapporto di previdenza e di trasferire l'avere a un altro istituto del pilastro 3a. Un tale trasferimento è fiscalmente neutro.

Cpv. 2

Prima del 2014, conformemente alla prassi delle autorità fiscali l'impiego di averi del pilastro 3a per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza era autorizzato soltanto a condizione di procedere alla disdetta integrale della polizza o del conto del pilastro 3a e di utilizzare tutto l'avere per il riscatto. Se l'avere del pilastro 3a superava l'importo massimo possibile del riscatto nel 2° pilastro, la disdetta non era autorizzata. In particolare non era ammesso prelevare dal 3° pilastro soltanto la parte dell'avere effettivamente necessaria per colmare la lacuna previdenziale nel 2° pilastro. Questa interpretazione restrittiva si fondava sul tenore della frase introduttiva dell'articolo 3 capoverso 2, che parla di scioglimento del rapporto di previdenza.

Dopo aver discusso con il gruppo di lavoro Previdenza della Conferenza svizzera delle imposte, l'UFAS ha precisato questa prassi nel bollettino della previdenza professionale n. 136, N. 893 (in francese e tedesco), in cui ha affermato che a suo modo di vedere un trasferimento parziale del pilastro 3a deve essere autorizzato soltanto se permette di colmare interamente la lacuna nel 2° pilastro, mentre deve restare esclusa la possibilità di colmare solo parzialmente la lacuna del 2° pilastro con un trasferimento parziale del pilastro 3a.

La presente modifica sancisce esplicitamente nell'ordinanza la prassi già in uso, ossia la possibilità di trasferire soltanto una parte del capitale di previdenza per riscattare prestazioni nel 2° pilastro, a condizione che questo permetta di colmare interamente la lacuna.

Esempio: nel 2° pilastro l'assicurato può effettuare un riscatto di 50 000 franchi. Il suo capitale di previdenza nel pilastro 3a è di 70 000 franchi. L'assicurato non può riscattare soltanto 30 000 franchi, ma deve colmare l'intera lacuna nel 2° pilastro, vale a dire 50 000 franchi.

Cpv. 3

Il tenore del vigente articolo 3 OPP 3 non stabilisce chiaramente se il trasferimento del capitale di previdenza da una forma di previdenza riconosciuta a un'altra sia ancora ammesso dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età minima per la riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia (attualmente 59 anni per le donne e 60 per gli uomini). Un tale trasferimento deve però essere autorizzato, per non impedire agli assicurati che trovano una forma di previdenza riconosciuta più vantaggiosa di trasferirvi il loro avere del pilastro 3a. La nuova disposizione d'ordinanza scioglie qualsiasi dubbio a questo riguardo.

Un tale trasferimento sarà possibile fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (attualmente 64 anni per le donne e 65 per gli uomini). Se l'intestatario della previdenza dimostrerà di continuare a esercitare un'attività lucrativa, il trasferimento sarà autorizzato anche in seguito.

Inoltre, un trasferimento dell'avere del pilastro 3a al fine di riscattare quote presso un istituto di previdenza esente da imposte sarà possibile anche dopo il raggiungimento dell'età minima conferente il diritto a prestazioni di vecchiaia. Un tale trasferimento dovrà essere possibile anche dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, a condizione che l'intestatario della previdenza dimostri di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

Cpv. 4

Una polizza assicurativa che scade prima del primo momento in cui è possibile riscuotere le prestazioni di vecchiaia, vale a dire cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 OPP 3), deve obbligatoriamente essere trasferita a un altro istituto del pilastro 3a. Per contro, se la scadenza della polizza è stata fissata per contratto nei cinque anni precedenti

l'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 OPP 3), il trasferimento a un altro istituto del pilastro 3a non è più possibile una volta che le prestazioni sono diventate esigibili, nemmeno se la persona in questione continua a esercitare un'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento. Tuttavia, la scadenza contrattuale delle polizze può essere prolungata prima della scadenza del contratto assicurativo – a condizione che esso preveda questa possibilità –, ma al più tardi fino a cinque anni dopo l'età ordinaria di pensionamento e a condizione che l'intestatario della previdenza continui a esercitare un'attività lucrativa.

2.4 Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 17 cpv. 1 lett. c

(art. 53k lett. c e d LPP)

Come nel caso dei gruppi d'investimento operanti nel settore degli investimenti alternativi o degli immobili all'estero, le direttive d'investimento dei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture devono essere preventivamente esaminate dall'autorità di vigilanza. Questo permette di garantire che le direttive d'investimento siano fin dal principio conformi alle prescrizioni legali e non debbano quindi essere modificate successivamente. L'esame preliminare è particolarmente importante per gli investimenti illiquidi, una caratteristica che contraddistingue anche gli investimenti in infrastrutture. In caso di esame preliminare i gruppi d'investimento sono costituiti soltanto al termine della procedura d'esame. L'autorità di vigilanza può rinunciare all'esame preliminare se questo è superfluo.

Art. 19

(art. 53k lett. e LPP)

Come per gli investimenti alternativi e per i gruppi d'investimento immobiliare, la possibilità di accettare impegni all'investimento di capitale è prevista anche per i gruppi d'investimento che operano nel settore delle infrastrutture. Gli impegni all'investimento di capitale rappresentano un rischio per l'investitore, poiché costituiscono un obbligo di cui si può esigere l'adempimento in un momento inopportuno. Sono però frequenti nel settore degli investimenti in infrastrutture.

Art. 32 cpv. 2 lett. a^{bis}

(art. 53k lett. c e d LPP)

Le filiali hanno un ruolo importante per gli investimenti in infrastrutture e necessitano di un'autorizzazione, come i gruppi d'investimento immobiliare e quelli operanti nel settore degli investimenti alternativi.

Art. 37 cpv. 2

(art. 53k lett. e LPP)

Come nel caso dei gruppi d'investimento che operano nel settore degli immobili, degli investimenti alternativi o delle obbligazioni ad alto rendimento oppure con pochi investimenti liquidi, anche per i nuovi investimenti in infrastrutture è prescritta la pubblicazione di un prospetto. Questo garantisce la necessaria trasparenza e consente agli investitori dei settori del 2° e del 3° pilastro di informarsi sui dettagli dell'investimento. Dato che gli investimenti in infrastrutture sono relativamente illiquidi, appare opportuno considerarli alla stregua degli altri investimenti illiquidi.